

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 28 del 28/9/2001

TITOLO I **(DISPOSIZIONI GENERALI)**

ART. 1 - (FINI ED ATTRIBUZIONI)

1. Il Comune di Morra De Sanctis è Ente autonomo territoriale di governo e di amministrazione, rappresentativo degli interessi dell' intera comunità locale.
2. Ha autonomia statutaria ed autonomia finanziaria. Il Comune, nell' ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
3. Ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.
4. Ha titolarità di funzioni proprie ed esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
5. Sovrintende politicamente, amministrativamente ed economicamente agli interessi legittimi della comunità al fine di garantire a tutti i cittadini il godimento dei diritti civili sanciti dalla Costituzione.
6. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l' attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità locale.
7. L' azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello Statuto, nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

ART. 2 - (FUNZIONI)

1. La potestà di governo del Comune, per l' esercizio delle competenze e funzioni, proprie e delegate, ha come riferimento l' ambito d'interesse territoriale.
2. Il Comune, in virtù della esclusiva titolarità di cui al precedente art. 1, comma 4, rappresenta e cura gli interessi dell' intera comunità e ne promuove la crescita civile, sociale, economica e culturale.
3. In particolare il Comune di Morra De Sanctis:
 - a - tutela i diritti di tutti i cittadini, con particolare attenzione alla piena affermazione della dignità della persona umana, alla promozione della parità giuridica, sociale ed economica della donna, degli anziani e dei soggetti più deboli;
 - b - cura la salvaguardia e lo sviluppo ordinato e coerente del territorio e delle attività economiche e produttive connesse, acclerate e potenziali;

c - tutela e valorizza le risorse culturali ed il patrimonio artistico, archeologico e naturale;

d - promuove ed adotta misure idonee a conservare e difendere l' ambiente naturale nell' interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;

e - concorre all' attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani ed agli inabili anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie;

f - favorisce e promuove le imprese artigiane e diretto-coltivatrici, favorendone l'ammodernamento e valorizzando, anche attraverso il coinvolgimento nelle iniziative che intraprende, le forme associative;

g - coordina le attività commerciali ed agevola l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione per valorizzare la produzione e tutelare il consumatore;

h - concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo all'abitazione, ai trasporti, alla sicurezza sociale, all'istruzione ed alla promozione culturale, all' educazione, alle attività sportive ed all' impiego del tempo libero;

i - adotta i provvedimenti necessari per conseguire nelle campagne e nelle comunità decentrate equi rapporti sociali;

l - concorre a garantire, nell' ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed allo studio;

m - individua ed attua misure intese a prevenire ed ostacolare il diffondersi sul territorio delle tossicodipendenze e della criminalità;

n - favorisce il recupero e la valorizzazione del centro storico come polo privilegiato dell' attività culturale e sociale cittadina;

o - promuove il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e consuetudini locali;

p - favorisce e promuove i collegamenti con le comunità di emigrati Morresi in Italia ed all'estero.

4. Per l' esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a - impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione delle risorse sotto il profilo progettuale e realizzativo, promuovendo la più ampia partecipazione, singola ed associata dei cittadini, favorendo la cooperazione con soggetti pubblici e privati ed attuando la massima deconcentrazione dei servizi;

b - coopera con gli altri enti locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con Legge Regionale;

c - concorre alla determinazione degli obiettivi previsti nei programmi dello Stato e della Regione, e provvede per quanto di competenza alla loro attuazione;

d - partecipa alla formazione di Piani e Programmi Regionali e degli altri enti locali secondo la normativa vigente.

5. La partecipazione all' attività politica ed amministrativa, l' accesso agli atti e documenti, l' informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi

e nei modi previsti dallo Statuto e dai regolamenti, garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'Amministrazione Comunale;

6. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale, a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.

7. Le funzioni di cui al precedente comma possono essere esercitate solo dopo che siano assicurate dallo Stato e dalla Regione le risorse necessarie.

ART. 3 - (TERRITORIO,SEDE COMUNALE, GONFALONE E STEMMA)

1. Il territorio del Comune di Morra De Sanctis ha un'estensione di 30,20 Km² e confina con i Comuni di Andretta, Conza Della Campania, Guardia Lombardi, S. Angelo Dei Lombardi, Lioni e Teora.

Commento [vds1]: Errore!
La stringa illustrazione contiene virgolette non abbinata. verificare estensione e confini

2. Il territorio comunale oltre al Centro capoluogo comprende le frazioni di CERVINO, CHIANCHERONI, ORCOMONE e SELVAPIANA.

3. La sede comunale è stabilita nel Centro capoluogo presso il Municipio sito in Piazza Francesco De Sanctis dove normalmente si riuniscono la Giunta ed il Consiglio Comunale. In casi particolari la Giunta ed il Consiglio possono riunirsi in luoghi anche diversi dalla sede comunale.

4. Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio Stemma.

5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

6. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma del comune per fini non istituzionali ove sussista un pubblico interesse.

ART. 4 - (ATTIVITÀ NORMATIVA)

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme fissate da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

2. Il Comune emana i necessari regolamenti per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto, per quelle in cui manchi la disciplina di legge o di atti aventi forza di legge, ed in quelle in cui esercita funzioni.

3. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

4. Nelle altre materie, la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

5. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

6. I regolamenti, fermo restando la pubblicazione della relativa delibera d' approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione d' approvazione sia divenuta esecutiva.

7. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede d' approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

TITOLO II ORGANI ELETTIVI

ART. 5 ORGANI

1 – Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 6 CONSIGLIO COMUNALE

1 – L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2 – Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità e ne individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico – amministrativo.

3 – Il consiglio, costituito in conformità di legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 7 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1 – Il consiglio impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, di trasparenza, di legalità e di solidarietà al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

2 – Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione e della concertazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

3 – Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

4 – Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

ART. 8 SESSIONI E CONVOCAZIONI

1 – L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, del rendiconto della gestione e delle linee programmatiche del mandato.

2 – Il consiglio comunale è convocato, tramite avvisi scritti, dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Gli avvisi di convocazione del consiglio sono notificati ai singoli consiglieri al domicilio eletto

nell'ambito del territorio comunale almeno 5 giorni prima per le sedute ordinarie, tre per quelle straordinarie e un giorno prima per le urgenti.

3 - L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

4 - La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta.

5 - In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il consiglio è presieduto dal Vice Sindaco, se consigliere comunale, o dall'Assessore più anziano di età con esclusione degli assessori non facenti parte del consiglio.

ART. 9

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1 – Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

Ciascun Consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

2 – Con cadenza almeno annuale, nella seduta in cui si approva il bilancio di previsione, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e degli Assessori. A tal fine, il Sindaco relaziona al Consiglio in merito all'attività svolta, fornendo elementi a sostegno di quanto affermato. Sulla scorta della relazione del Sindaco, il Consiglio comunale discute e valuta l'operato del Sindaco e della Giunta.

3 - E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. A tal fine, ogni Consigliere ha facoltà di presentare proposte di modifiche al Sindaco, che, previo esame da parte della Giunta comunale, è tenuto a riunire il Consiglio comunale entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. La proposta di modifica è sottoposta al voto del C. C. ed è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

3 – Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare un documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto alla valutazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 10

COMMISSIONI

1 - Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali a carattere consultivo.

2 - Il regolamento disciplina la composizione, il funzionamento, l'organizzazione, le materie di competenza e la durata delle commissioni.

Le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia sono presiedute da consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3 - Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, Assessori, responsabili dei servizi comunali, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche e religiose per l'esame di specifici argomenti.

4 - Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5 - Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esprimere indagini conoscitive ed inchieste. Il regolamento consiliare ne disciplina, nel rispetto del presente statuto, i poteri, la composizione ed il funzionamento.

ART. 11 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1 - Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2 - Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3 - Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione di pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

ART. 12 Commissioni di Indagine

1. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per iscritto da almeno un quinto dei componenti, può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. Le Commissioni sono composte da cinque consiglieri, eletti nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando la presenza di ogni gruppo.

3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente e il segretario.

4. La Commissione svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto dell'indagine e ad ogni altro connesso del quale l'ente disponga o che abbia possibilità di acquisire. Può sentire il Direttore generale, ove nominato, il segretario comunale e i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti comunali.

5. La Commissione si riunisce per determinazione del Presidente, che procede alla convocazione in via informale.

Le riunioni sono valide se risulta presente almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I lavori della Commissione di indagine si concludono con la presentazione al Consiglio, entro il termine stabilito all'atto della costituzione, di apposita relazione. I Commissari dissenzienti possono presentare proprie relazioni. Le relazioni devono essere depositate presso la segreteria dell'ente e messe a disposizione dei consiglieri. Esse sono sottoposte all'esame del consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti in apposita seduta da tenersi nel termine perentorio di venti giorni dall'avvenuto deposito.

La commissione riferisce al consiglio sull'esito dell'indagine effettuata, richiedendo al Sindaco apposita convocazione dello stesso.

6. Il regolamento stabilisce le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle commissioni di indagine.

ART. 13 CONSIGLIERI

1 – La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità della quale curano gli interessi generali.

2 - E' consigliere anziano il consigliere che, nella elezione a tale carica, abbia ottenuto la maggior cifra individuale fra voti di lista e di preferenza - con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri; a parità di cifra individuale prevale la maggiore età.

3 – I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.

A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell' art. 7 della legge del 7/8/90 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza.

Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 14 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1 - Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

2 – Le interrogazioni e le altre istanze di sindacato ispettivo possono essere presentate dai consiglieri mediante consegna al protocollo dell'Ente.

Il Sindaco o gli assessori delegati rispondono, entro 30 gg. con nota scritta, riferendone al C.C. nella seduta immediatamente successiva ovvero direttamente in consiglio comunale.

3 – I consiglieri hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “ giusto procedimento “ e secondo le modalità fissate nell'apposito Regolamento.

4 – Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5 – Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

ART. 15 GRUPPI CONSILIARI

1 – I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al segretario comunale, unitamente

all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2 – E' istituita la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

ART. 16 IL SINDACO

1 - Il Sindaco è l'organo responsabile della amministrazione del Comune.

2 - Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti. A tal fine impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili dei settori.

3 - Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate, nell'ambito del comune.

Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4 – Il Sindaco esercita la rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio. A tal fine, il Sindaco, con proprio provvedimento, stabilisce di costituire l'ente in giudizio e nomina il legale. Può delegare l'esercizio della rappresentanza legale in giudizio al responsabile del settore competente per materia.

5 - E' inoltre competente a coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione,, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6 - In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

7 - Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

8 - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 17 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1 - Il Sindaco, depositario della rappresentanza generale dell' Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri.

Tra le altre attribuzioni, il Sindaco:

a) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico – amministrativa del comune, nonché dell'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per i referendum;

d) adotta le ordinanze attribuitegli dalla legge;

e) nomina i responsabili dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di cui al D. L. vo n. 267/2000, nonché dello statuto e dei regolamenti comunali.

ART. 18 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Il sindaco:

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Le attribuzioni conferite dalla legge e dal presente statuto al Sindaco, in caso di legittimo impedimento dello stesso, sono esercitate dall'assessore formalmente incaricato di espletare le funzioni vicarie. In caso di contestuale, legittimo impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le relative funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano di età, con l'esclusione di eventuali assessori non facenti parte del consiglio.

ART. 19 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Il Sindaco:

- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
- propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della giunta e la presiede;
- ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori o consiglieri;
- riceve le interrogazioni o mozioni da sottoporre al consiglio.

ART. 20 GIUNTA COMUNALE

1 – La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2 – Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3 – Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4 – La giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 21
COMPOSIZIONE, NOMINA E PREROGATIVE

1 - La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di n. 4 assessori.

2 – Gli assessori, oltre che tra i consiglieri eletti, possono, a facoltà del Sindaco, essere nominati, entro il limite massimo del 50% degli assessori da nominare, approssimato per difetto, tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso oltre che dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, anche dei requisiti di professionalità e di competenze gestionali.

Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto e possono fungere da relatori su argomenti di competenza.

3 – Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo esecutivo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4 – Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 3°, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

5 – Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica per l'esercizio dei poteri previsti dalla legge fino alla elezione.

6 – Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

7 – Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

8 – Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco mediante:

a) Raccomandata A.R.;

b) Consegna al segretario comunale.

Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci dalla data di iscrizione al protocollo che coincide nel caso a) con la data di ricezione presso l'Ente e nel caso b) con la data di consegna.

Il Sindaco entro 30 gg. procede alla sostituzione degli assessori sia in caso di dimissioni, che in quello di revoca, dandone comunicazione motivata al C.C. nella prima seduta utile.

ART. 22
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1 – La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2 – Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

ART. 23
COMPETENZE

1 – La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2 – La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario e dei responsabili dei settori.

3 – La Giunta collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

4 – E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento dei settori e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

ART. 24 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1 – Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2 — Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alla seduta, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.

3 – I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEI SETTORI E DEI SERVIZI

ART. 25 PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L'attività del Comune è retta da principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e semplificazione dell'azione amministrativa. A tal fine:

- si promuove la partecipazione degli interessati garantendo ad ogni cittadino- in forma singola o associata- il diritto di intervenire nel procedimento, di proporre provvedimenti o referendum in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
- si assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa informandosi al principio della netta distinzione tra la sfera delle attività gestionali riservata all'apparato tecnico-burocratico e quella di indirizzo, programmazione e controllo spettante agli organi elettivi dell'ente;
- si assicura la trasparenza dando pubblicità ai propri atti e garantendo a tutti i cittadini il più ampio diritto di informazione e di accesso;
- si assicura la semplificazione e l'accelerazione delle procedure;
- si perseguono le finalità istituzionali adottando il metodo della programmazione e della concertazione ispirata per progetti ed obiettivi.

ART. 26 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

L'amministrazione del Comune si attua mediante attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a)-organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e programmi;
- b)-analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) –individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Sempre con regolamento si potranno istituire uffici di staff di supporto agli organi politici usufruendo anche di collaboratori esterni.

ART. 27

L'attività di indirizzo politico-amministrativo, di controllo e di gestione

Le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano al Consiglio, alla Giunta Comunale, al Sindaco ed agli assessori, per questi ultimi limitatamente alle proprie competenze.

Le attività di indirizzo di cui al comma precedente sono esercitate, di norma, rispettivamente, con atti di programmazione, pianificazione, indirizzo e direttiva.

L'attività di controllo, invece, è esercitata mediante controlli e valutazioni.

Tra gli atti di indirizzo politico-amministrativo rientrano.

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i settori;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.

L'attività di controllo può avvalersi del contributo del servizio di controllo interno ovvero del supporto del nucleo di valutazione.

Ai responsabili dei settori e dei servizi spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

ART. 28

La struttura organizzativa

La struttura organizzativa del Comune è articolata in Settori e Servizi.

Il settore (unità organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di un'area omogenea)

garantisce l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Comune e può essere suddiviso in servizi con funzioni strumentali o con funzioni finali.

Il servizio è una unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento nell'ambito della materia.

I settori e i servizi costituiscono il riferimento organizzativo per:

- la programmazione e la definizione degli interventi;
- l'assegnazione dei programmi di attività;
- l'assegnazione delle risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi;
- la verifica, il controllo e la valutazione dei risultati degli obiettivi programmati;
- la individuazione di strumenti e tecniche per il monitoraggio ed il miglioramento dei servizi e delle modalità di erogazione.

ART. 29

Il Segretario Comunale

1-Il coordinamento dell'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio, degli obiettivi strategici e delle determinazioni della Giunta e del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri indicati nello Statuto e nei regolamenti.

2-Il Segretario Comunale per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco.

Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, secondo le norme di legge e del presente Statuto e dei regolamenti.

ART. 30

Attribuzioni gestionali

1-Il Segretario Comunale svolge i compiti che gli sono assegnati per legge ed assiste gli Organi del Comune nell'azione amministrativa. In particolare:

- fornisce assistenza giuridico - amministrativo in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- sovrintende alle funzioni e coordina l'attività dei responsabili dei settori, assicurando il giusto raccordo tra la fase di scelta e quella di attuazione delle decisioni degli organi elettivi dell'ente. Nel caso dell'acquisizione da parte dell'ente della figura del direttore generale, il Sindaco provvederà, con proprio provvedimento, a disciplinare e distinguere i rispettivi autonomi ruoli;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture previste ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
- esercita, inoltre, qualsiasi altra funzione che gli venga espressamente conferita dal Sindaco.

2-Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

3- Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

4- Presiede le commissioni di concorso costituite e disciplinate dal Regolamento.

5- Presiede, in assenza di responsabili con funzioni di direzione, le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, appalti per opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti.

6- Il Segretario Comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi.

Cura la verbalizzazione con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

7-Presiede l'ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

8- Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

ART. 31
Responsabili dei settori e dei servizi

1-A prescindere dalla categoria di inserimento, esercita le funzioni di cui all'art. 107 del D. L. vo n. 267/2000 il dipendente nominato responsabile di settore o di servizio.

2-Esercita, pertanto, per definizione le suddette funzioni il dipendente preposto alla responsabilità di una struttura organizzativa di massima dimensione dell'ente.

Art. 32
Contratti a tempo determinato per la copertura dei posti di responsabile di settore.

La copertura dei posti di responsabile di settore può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla categoria da ricoprire.

Il Regolamento disciplina le modalità di assunzione, gli elementi giuridico-economico e la durata del rapporto di lavoro.

ART. 33
Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica

L'Amministrazione può stipulare, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di categoria D, fermi restando i requisiti richiesti per le qualifiche e le categorie da ricoprire.

I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Titolo IV
Controllo Interno e di gestione

Art. 34
Principi e criteri

Il bilancio di previsione, il conto consultivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

Nello stesso Regolamento vengono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 35
Revisore del Conto

Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

Il Regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Sono altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci della S.p.A.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

Art. 36
Controllo di gestione

Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità di risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Titolo V
Servizi

Art. 37
Forme di Gestione

- 1) L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, è svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.
- 2) La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 3) Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale può essere costituita società per azioni anche a non prevalente capitale locale.
- 4) Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.
- 5) Nell'organizzazione di servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
- 6) Il Consiglio Comunale potrà delegare ed altri organismi pubblici la organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza nel caso che, per le proprie

dimensioni, non sia in grado di realizzare in prima persona una gestione ottimale ed efficiente.

7) Il Consiglio comunale può deliberare la gestione dei pubblici servizi nelle seguenti forme.

- a) in economia, quando per le modeste forme o per le caratteristiche del servizio non si opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo azienda speciale;
- d) a mezzo istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo società per azioni o società a responsabilità limitata anche a non prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 38 Gestione in economia

1) L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono – di norma – disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 39 Concessione a terzi

La concessione di servizi a terzi – pubblici o privati – avviene – previa convenzione apposita sottoscritta tra le parti – con l'osservanza – ove occorra – delle procedure di evidenza pubblica.

Art. 40 Azienda speciale

- 1) Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
- 2) L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni, quest'ultimi approvati dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 41 Istituzione

- 1) Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce l'istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico – finanziario dal quale risultino:
 - a) i costi dei servizi;
 - b) le forme di finanziamento;
 - c) le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.
- 2) Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì la dotazione di personale e l'assetto organizzativo della istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia

gestionale, l'ordinamento gestionale e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

- 3) Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
- 4) Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
- 5) Gli organi dell'istituzione sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.
- 6) Lo statuto determinerà funzioni, competenze ed organizzazione.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
- 8) Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e delibera con la presenza della metà dei componenti ed a maggioranza dei voti.

Art. 42

Società a prevalente capitale sociale pubblico

- 1) Negli statuti delle società per azioni a prevalente capitale locale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.
- 2) Per le altre società di capitali a non prevalente capitale pubblico locale, si provvede mediante clausole convenzionali, ai fini del raccordo e del collegamento.

Art. 43

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 44

Società di trasformazione urbana

- 1) Il Comune – anche con (o senza) la partecipazione della Provincia e della Regione – può costituire società per azioni, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici.
- 2) Gli azionisti privati, della società per azioni di trasformazione urbana, sono scelti tramite procedura ad evidenza pubblica.
- 3) La società di trasformazione urbana provvede:
 - a) alla preventiva acquisizione delle aree interessate;
 - b) alla trasformazione delle aree interessate;
 - c) alla commercializzazione delle aree.
- 4) Le acquisizioni avvengono contestualmente e con ricorso a procedure di esproprio da parte del Comune.
- 5) Una delibera specifica del Consiglio Comunale individua le aree interessate. Tale individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate ad opere pubbliche.
- 6) Le aree di proprietà del Comune interessate all'intervento possono essere attribuite alle società a titolo di concessione.

- 7) I rapporti tra il Comune azionista e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinate da una convenzione contenente – a pena di nullità – gli obblighi e i diritti delle parti.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DI SERVIZI E FUNZIONI

ART. 45 PRINCIPI GENERALI

Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione e gestione associata sovracomunale, di funzioni e servizi coordinati con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana; detta funzione sarà realizzata anche attraverso le unioni tra vari Comuni, secondo il programma predisposto dalla Regione, previa concertazione con gli altri enti interessati, che può prevedere anche la modifica delle circoscrizioni comunali e i criteri per la progressione unificazione.

Tale programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi del D. L. vo n. 267/2000.

L'attività dell'ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali si espleta attraverso istituti previsti della legge.

La riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture viene attuata secondo la disciplina regionale delle forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni ai sensi del D. L. vo n. 267/2000.

Art.46 Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni privilegiando la stipula di apposite convenzioni con altri Enti locali e con la Provincia.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti delegati.

Le Convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 47 Consorzi

1) Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti locali e pubblici per realizzare e gestire in forma associata uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti nell'articolo precedente.

2) Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti approva una convenzione, unitamente allo Statuto del Consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento

organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

3) La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili, nonché prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio per la pubblicazione dei medesimi ai rispettivi Albi Pretori.

4) Il consiglio comunale non può promuovere la costituzione di più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia.

5) Il consorzio assume carattere polifunzionale quando s'intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 48 Unione di Comuni

1-In attuazione dei principi della legge di riforma delle Autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, una unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2-L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli comunali partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste dalla legge. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3-Lo statuto deve comunque prevedere che il presidente dell'unione sia scelto tra i sindaci dei comuni interessati e che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4-L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

5-Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse affidati.

Art. 49 Accordi di programma

1) Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2) L'accordo, oltre le finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3) Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo VII

Art. 50
Partecipazione Popolare

- 1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2) Per gli stessi fini, il Comune promuove l'associazionismo attraverso stipula di convenzioni, messa a disposizione di spazi e attrezzature, fornitura di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica, sostegni e specifici progetti di attività, ivi compresi la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori di associazioni. Tali interventi possono anche essere promossi dalla Provincia, Comunità Montana e Regione.
- 3) Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
- 4) L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 51
Conoscenza dei contenuti del bilancio

1. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D. L. vo n. 267/2000 la conoscenza dei contenuti più significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati mediante la pubblicazione di appositi manifesti e la trasmissione, per estratto, di copie dei predetti atti alle predette associazioni.

Art. 52
Minoranze – Partecipazione dei cittadini dell'U. E.

1. Il Comune garantisce il rispetto delle minoranze ed orienta la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione ed il riconoscimento del pluralismo delle forme di aggregazione culturali e/o religiose.
2. Il Comune recepisce i principi indicati nella Carta europea e favorisce l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri ispirandosi ai principi della solidarietà.
3. Il Comune garantisce ai cittadini dell'Unione europea ed agli stranieri soggiornanti pari opportunità ed il diritto alla partecipazione previsto dal presente Statuto.
4. Il Comune promuove, perciò, consultazioni dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri soggiornanti su iniziative e questioni di specifico e diretto interesse tramite la distribuzione di questionari e svolgimento di sondaggi.
5. I cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti sono legittimati al pari dei cittadini del Comune a presentare istanze, petizioni, proposte, al fine di promuovere e sollecitare interventi per la migliore tutela dei loro interessi.

Art. 53
Diritti del contribuente

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 212 del 27 luglio 2000, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
2. Il Comune adegua gli atti normativi ai principi dettati dalla legge n. 212/2000. Deve assumere idonee iniziative volte a consentire la effettiva conoscenza degli atti da esso emanati in materia tributaria da parte dei contribuenti, informandoli tempestivamente e mettendo a loro disposizione istruzioni, regolamenti, modelli di dichiarazione e quant'altro occorra perché gli stessi possano adempiere alle obbligazioni tributarie in modo agevole e puntuale.

3. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni in possesso dell'Amministrazione.
4. Gli atti dell'Amministrazione in materia tributaria devono indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;
 - b) l'organo o l'autorità presso cui è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
5. Ciascun contribuente può presentare istanze scritte di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie cui l'amministrazione risponde, per iscritto, entro 120 giorni. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Se l'Amministrazione non risponde entro il suddetto termine di 120 giorni, si intende che concorda con l'interpretazione prospettata dal richiedente. Nel caso l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, l'Amministrazione può rispondere collettivamente.

Art. 54

ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

1 – Il Comune promuove forme di collaborazione con gli altri comuni e l'A.S.L. per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 05.02.1992 n. 104, nel quadro della normativa Regionale, mediante accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2 – Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone portatrici di handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3 – All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone portatrici di handicap ed i loro familiari.

Art. 55

Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire.

L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 56

Comunicazione dell'avvio del procedimento

- 1) Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.
- 2) Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati, o facilmente

individuabile, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a comunicare loro, con le stesse modalità, l'inizio del procedimento.

- 3) Resta in ogni caso salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, provvedimenti cautelari.
- 4) Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessi mediante comunicazione personale contenente le indicazioni prescritte dalla legge.
- 5) Il regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento, nonché il termine di conclusione di ogni procedimento.
- 6) Il Regolamento deve essere reso pubblico tramite l'affissione all'Albo Pretorio o altre idonee forme di pubblicità.

L'Ufficio per le relazioni con il pubblico ha il compito di far conoscere al pubblico il Regolamento.

Art. 57

Diritti di Partecipazione

- 1) I soggetti di cui agli articoli precedenti hanno diritto:
 - a) di conoscere lo stato del procedimento;
 - b) di prendere visione e di estrarre copia degli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso;
 - c) di presentare memorie scritte e documenti relativi all'oggetto del procedimento, che l'amministrazione ha il dovere di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
- 2) Le modalità di esercizio del diritto ad avere copia degli atti di cui al punto b) sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 58

Modalità della comunicazione

- 1) La comunicazione è effettuata mediante lettera, regolarmente protocollata in uscita. Può essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notifica tramite messo comunale, quando appaia indispensabile la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 2) Ove il soggetto interessato si presenti personalmente presso l'unità organizzativa competente, la comunicazione può essere consegnata a mani, con contestuale sottoscrizione del ricevimento.
- 3) Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere note le indicazioni prescritte dalla legge a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme idonee di pubblicazione e informazioni. Si procede comunque alla comunicazione personale, qualora il numero dei destinatari sia inferiore a dieci.
- 4) Gli aventi diritto, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare per iscritto istanze, memorie e osservazioni, eventualmente corredate da documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
- 5) Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni del ricevimento delle richieste di cui al precedente comma 4, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno delle stesse e

rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

- 6) Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
- 7) Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un procedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
- 8) La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 59 PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

1-Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario e dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.

2-Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3-Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4-Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5-Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 60 Istanze

- 1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze in forma scritta con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
- 2) La risposta all'istanza viene fornita in forma scritta entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dall' Assessore competente per materia al primo firmatario della richiesta.
- 3) Le modalità di presentazione dell'istanza sono indicate dal Regolamento il quale deve prevedere i tempi e la forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 61 Petizioni

- 1) I cittadini e le associazioni religiose, sportive, culturali, ambientaliste, sindacali, e/o di tutela di interessi diffusi possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità mediante petizioni recanti almeno cento firme.
- 2) Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione

qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

- 3) La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione. Se detto termine non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio.
- 4) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART.62 Proposte

1-Qualora un numero di cittadini del comune non inferiore a cento avanzi al Sindaco proposta per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei settori interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio entro cinque giorni dal ricevimento.

2.L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3-Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4-Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 63 Strutture e servizi

1. L'accesso alle strutture e ai servizi del Comune, modalità di gestione e di funzionamento sono disciplinate da uno specifico regolamento.
2. Le strutture sportive ricreative e culturali del Comune potranno essere affidate in gestione ad associazioni, enti, società e persone fisiche, nel rispetto delle procedure concorsuali previste dalla legge.
3. L'accesso alle strutture e/o ai servizi del Comune deve essere assicurato a tutti i cittadini.
4. L'Amministrazione indice annualmente una conferenza dei servizi locali al fine di valutarne la qualità, l'efficienza ed efficacia e formulare proposte migliorative.
5. Le Associazioni, l'utenza, le OO. SS. Possono partecipare con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

ART. 64 VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

1-Il Comune riconosce e garantisce la partecipazione all'attività amministrativa delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana.Sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

2-Promuove e sostiene l'impegno sociale di gruppi organizzati in opere di tipo volontario aventi per obiettivo l'espressione della solidarietà umana in tutte le forme ed in particolare

le Pro Loco quale associazione tesa a promuovere la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nell'ambito del territorio.

3-Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali e di categoria presenti sul territorio, ponendo in essere le forme di incentivazione previste; consente inoltre, l'accesso ai dati di cui è in possesso mediante l'attuazione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 65 Associazioni

- 1) La Giunta comunale istituisce un Albo in cui registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
- 2) Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di parere espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Sezione II Organismi di partecipazione

Art. 66

- 1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
- 2) L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
- 3) Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi miranti a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 67 VOLONTARIATO

1- Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2_ Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie e sperimentazioni.

3- Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART. 68 Incentivazioni

1- Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusioni dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2-Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3-Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4-Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5-le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 69 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1-Ciascuna associazione registrata nell'Albo ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2-Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3.I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 20 giorni.

ART. 70 Pari opportunità

Il Sindaco e gli Organi di Governo dell'ente pongono in essere ogni possibile iniziativa per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti, mediante una incessante opera di coinvolgimento dei cittadini – uomini e donne – nelle attività dell'ente, al fine di realizzare la partecipazione all'azione amministrativa e di creare le condizioni perché si realizzi l'effettivo protagonismo della comunità.

Il bilancio dell'ente deve prevedere una specifica risorsa economica da destinare a dette iniziative.

Il Comune si impegna, comunque, a riservare a ciascun sesso almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il rispetto per i principi stabiliti dalle leggi disciplinanti le singole materie.

Il Comune adotta tutte le misure idonee all'attuazione delle direttive dell'U.E. in materia di pari opportunità.

ART. 71 Referendum

- 1) Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nella azione amministrativa.
- 2) Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 3) Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) un'associazione iscritta nell'apposito albo;

- b) trenta cittadini, che abbiano compiuto 18 anni;
- c) il Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei membri assegnati.
- 4) Dopo la dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario, il Comitato promotore dovrà procedere, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità, alla raccolta di 200 firme di cittadini del Comune, che abbiano compiuto i 18 anni di età.
- 4) Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 72
Effetti del referendum

- 1) Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

ART. 73
Diritto di accesso

- 1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
- 2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
- 3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 74
Norme transitorie e finali

- 1) Sino all'entrata in vigore delle norme del presente Statuto s'applicano le norme del precedente Statuto, in quanto compatibili con la legislazione sopravvenuta.
- 2) Il Consiglio Comunale approva entro sei mesi i regolamenti di sua competenza previsti dallo Statuto, fatti salvi i diversi termini fissati dalla legge o dai precedenti articoli.
- 3) Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo Statuto vigenti.

Art. 75
Entrata in vigore

- 1) Il presente Statuto – approvato nelle forme di legge – osservate le procedure del controllo di legittimità, si sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
- 2) Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania, per pubblicità notizia ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.